

PR. N. 11892
23 DIC. 1965REPUBBLICA ITALIANA
INTENDENZA DI FINANZA DI BRINDISI

Prot. N. 13528/4 Rep. 2°/Dem.

Brindisi, li 21 DIC. 1965

Alleg.: vari

-Al Cav. dott. Vincenzo LOIABONO
notale in BRINDISI-Al Sig. GUIDO rag. Arnaldo
via Lario n. 10
Palazzina Senzatetto 6

BRINDISI

ALL'I.A.C.P. BRINDISI

OGGETTO: Cessione in proprietà di alloggio costruito a totale carico dello Stato - D.P.R. n. 2 del 17 genn. 1959 e succ. modif. - Stipula contratto di compravendita. - PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE -URGENTISSIMA

Si trasmette il fascicolo degli atti concernenti la pratica intestata al Sig. GUIDO rag. Arnaldo assegnatario di alloggio costruito a totale carico dello Stato, con preghiera di voler provvedere alla stipula del contratto secondo lo schema predisposto dalla Direzione Generale del Demanio.

Con l'occasione, si fa presente che:

- 1° - il contratto in parola avrà, ~~decorrenza~~, decorrenza dal 1° gennaio 1966;
- 2° - il medesimo sarà vincolante per l'Amministrazione del Demanio solo successivamente all'approvazione da parte di questa Intendenza (si raccomanda, pertanto, di far tenere il giorno stesso della stipula due copie conformi dell'atto, uno dei quali sarà restituito subito);
- 3° - intervenuto il decreto intendentizio di approvazione, saranno rate le operazioni di registrazione, volturazione e trascrizione del contratto; a suo tempo, sarà ritrasmesso l'atto originale, con notato degli estremi delle intervenute formalità;
- 4° - l'immobile del quale fa parte l'alloggio di che trattasi insiste su area donata dal Comune di Brindisi al Demanio dello Stato, giusta atto per notar Scorsonegli in data 24.6.1964 registrato in Brindisi il 14 ottobre 1965 al n. 87 vol. atti pubblici (esenti), ed è in corso di registrazione la relativa variazione catastale;
- 5° - all'Istituto Autonomo Case Popolari saranno inviate 2 copie dello atto e dei relativi allegati munite degli estremi di registrazione e di volturazione.

All'assegnatario si comunica che il contratto potrà essere stipulato

alla sua convenienza, di tutti i giorni non festivi e nelle ore

L'Ente gestore vorrà, intanto, comunicare, a stretto giro di posta o per via telefonica, direttamente al rogante se l'aspirante acquirente sia in regola con il versamento dei canoni (ed accessori) nascenti dal rapporto di locazione a suo tempo instaurato.

Ove insorgano difficoltà le stesse saranno rese note immediatamente alla scrivente.

L'INTENDENTE Regg.
Dr. V. ROMANO

rg

4017

22 APR. 1968

SEZIONE: Riscatto

e.p.c.

- AL SIG. GUIDO ARNALDO
VIA LAZIO N°10

BRINDISI

- AL MINISTERO LL.PP.
DIREZIONE GENERALE DEL
LA EDILIZIA STATALE E
SOVVENZIONATA XIX^a DIV.
R O M A

OGGETTO: GUIDO ARNALDO-PAL.G -S.T.-Scala A/3
Via Lazio, 10 - BRINDISI -

Si fa seguito alla nota di questo Istituto n.1550 del 29.2.c.a. e si riscontra la lettera della S.V., datata 8.3.1968, per precisare che, l'assemblea condominiale potrà essere convocata da uno dei quattro condomini, (sv. 66 delle norme di attuazione del C.C.) al fine di nominare lo Amministratore, scelto secondo la maggioranza stabilita dall'art.1136 del C.C..

Il riferimento all'art.1136 è pertinente perchè da esso si evince che, per la Palazzina-G-S.T. di Via Lazio non si pone il problema dell'approvazione di un Regolamento di condominio perchè il numero dei condomini è inferiore a dieci.

E' di tutta evidenza che, sino alla costituzione del condominio la S.V.dovrà versare a questo Istituto le quote per gestione e amministrazione di cui al contratto di compravendita.

Si resta comunque in attesa di ricevere copia del verbale di costituzione in assemblea condominiale autonoma degli acquirenti gli alloggi compresi nella Palazzina di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO:DV:Fr.

RACCOMANDATA A.R.

Brindisi, 8 marzo 1968

SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direz.Gen.Edilizia statale e sovvenzionata

Div. XIX

R O M A

Con nota n. 1550 del 29.2.1968 codesto Istituto, in riscontro alla mia raccomandata del 24 stesso mese, ha richiamato, per la costituzione del condominio, l'art. 1138 del Codice Civile (1° comma), evidentemente senza considerarne il contenuto.

Infatti, poichè, com'è ben noto, i condomini della palazzina G sono appena quattro, l'articolo citato non è affatto applicabile.

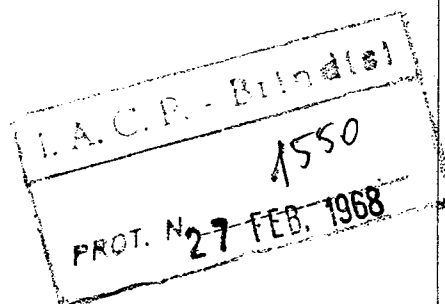
Nè a maggior proposito viene citato il 2° comma dell'articolo 66 delle norme di attuazione del Codice Civile, che stabilisce le modalità di convocazione dell'assemblea, atteso che questa avrebbe solo da prendere atto della mancata manutenzione dell'edificio da parte di codesto Istituto.

Il passaggio della amministrazione dell'edificio andava, quindi, effettuato senza alcuna formalità dall'I.A.C.P. ai quattro inquilini.

Pertanto, considerato che codesto Istituto non ha eseguito alcuna delle urgenti opere di manutenzione ordinaria da anni segnalate dal sottoscritto, nè, a quanto pare, intende effettuarne, e che, d'altra parte, l'art. 9 del contratto di compravendita prevede il passaggio della amministrazione dello stabile al condominio a decorrere dal mese successivo alla data del contratto, invito codesto Istituto a restituirmi la quota mensile di lire 1.400.= versata dal 1/1/1966 al 31/12/1967, per un totale di £. 33.600.= (trentatremilaseicento).-

rag. Arnaldo GUIDO - Via Lazio, n. 10 - BRINDISI

Arnaldo Guido



RACCOMANDATA A.R.

→ ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

e p.c. AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direz.Gen.Edilizia Statale e Sov
venzionata -Div. XIX

R O M A

Con contratto in data 3 gennaio 1966 ho acqui-
state la proprietà dell'alloggio compreso nel fabbri-
cato sito in Brindisi, alla Via Lazio, n.10 (fabbrica-
to costruito a totale carico dello Stato, ai sensi del
la legge 9.8.1954, n.640, e in gestione a codesto Istit-
tuto).

Ad oltre due anni dalla data di cessione codesto
Istituto, molto sollecito nella richiesta della quota
mensile di condominio, ma non altrettanto sollecito
nella esecuzione degli indispensabili lavori di manu-
tenzione dello stabile, che non ha mai ricevuto, dalla
lontanissima data della sua costruzione, una pittura-
zione ai muri esterni (a differenza dell'altro analo-
go prospiciente fabbricato) e con i balconi lesionati
e pericolanti, non ha sentito il dovere di liberarsi
della (gravosa !!?) gestione del fabbricato, costituen-
do il condominio secondo le norme contenute nella cir-
colare del Ministero dei LL.PP. n.2810 del 10.7.62
(art.18 del D.P.R.17.1.59, n.2, modificato dall'art.9

./.

della legge 27.4.62,n.231).

Poichè il fabbricato è in pessime condizioni di manutenzione ed abbisogna di urgenti opere di riparazione, varie volte segnalate con note raccomandate, rimaste purtroppo inevase, invito codesto Istituto a disporre l'esecuzione dei richiesti lavori ovvero a promuovere subito la costituzione del regolare condominio, trasmettendo copia dell'apposito schema ministeriale di regolamento, significando che, perdurando tale situazione di abbandono, mi riterrò autorizzato a sospendere il versamento delle quote mensili, che utilizzerò per le occorrenti riparazioni.-

Brindisi, 24.2.1968

Arnaldo Guido

rag. Arnaldo GUIDO

Via Lazio, n. 10

BRINDISI

Brindisi, 15.10.1975

RACCOMANDATA R.R.

ST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 655
DATA - 5 NOV. 1975

ALL'INTENDENZA DI FINANZA = BRINDISI
ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI = BRINDISI
AL MINISTERO DELLE FINANZE = R O M A

Con nota n. 7734/73-Rep. 4° del 6/8/1975, notificata il 6 settembre '75, codesta Intendenza, richiamando le circolari ministeriali n. 45803 del 28/11/1969 e n. 364/46484 del 4/1/1972, mai portate a conoscenza del sottoscritto, rende noto che il prezzo stabilito per la cessione dell'alloggio popolare di Via Lazio, n. 10 in Brindisi, che ha formato oggetto del contratto di acquisto stipulato per Notaio Dr. V. Loiacono in data 3 gennaio 1966, è da rettificare perchè erroneamente determinato.

Al riguardo ho da precisare che nel contratto in parola si legge all'art. 12 che lo stesso "è valido e vincola l'acquirente da oggi mentre sarà vincolante per l'Amministrazione finanziaria dal momento della sua approvazione da parte dell'Intendenza di Finanza di Brindisi".

Nella Nota per trascrizione del detto contratto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in Lecce è specificato all'ultimo capoverso quanto segue: "il tutto ai sensi del su citato contratto che è stato approvato e reso esecutivo con decreto dell'Intendente di Finanza di Brindisi in data 13 gennaio 1966."

Poichè nessuna altra clausola subordinava la validità del contratto al benestare del Ministero delle Finanze, ritengo che eventuali errori non possano che ricadere sui funzionari responsabili.

Il prezzo della cessione di L. 699.882.- venne a suo tempo determinato dalla Commissione Prev/le ai sensi del D.P.R. 17.1.1959, n. 2, come indicato nella nota n. 2624 del 29.3.1965 dell'I.A.C.P., e risulta accettato senza condizioni dal sottoscritto e, quindi, una modifica unilaterale e molto tardiva del suindicato importo appare arbitraria ed in contrasto sia con le norme del diritto civile che con quelle che regolano l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

In ogni caso tengo a far rilevare che la pretesa del pagamento di una differenza in più del prezzo rispetto al valore a suo tempo determinato è del tutto assurda, considerato che l'alloggio in parola all'atto in cui venne rilevato dal sottoscritto era in condizioni di assoluta disaffezione sia per mancanza di normali opere di manutenzione sia per incuria dei precedenti inquilini e che il valore venale (che si pretenderebbe di

stabilire oggi a distanza di ben dieci anni dopo costosissimi lavori di miglioramento fatti eseguire dallo scrivente) non poteva certamente essere superiore a quello pagato in sede di riscatto.

Mi chiedo, peraltro, chi pagherebbe i danni derivanti dalla minacciata azione giudiziale di annullamento del contratto, nel caso ritenessi, così come ritengo, inaccettabile l'imposizione del pagamento di una differenza di prezzo, tenuto conto che tale azione - ammesso e non concesso che fosse legittima - deriverebbe da errori compiuti dall'Amministrazione Statale ed esclusivamente da Essa.

Quanto sopra premesso, ritengo l'ingiunzione oggetto della presente manifestamente illegittima e viziata di eccesso di potere e mi riservo, nel caso di ulteriori azioni, di adire le vie legali per la tutela dei miei diritti.-

Arnaldo Guido

Arnaldo GUIDO

Via Lazio, n.10

Brindisi

Sib. DE VICENTIS



URGENTE

A. C.

AL COMUNE DI

BRINDISI

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE

POPOLARI DI

BRINDISI

D I F F I D A

Il sottoscritto Arnaldo GUIDO -comproprietario (unitamente ai sigg. Colucci Francesco, Iaia Giuseppe ed eredi di Casolaro Biagio) dell'edificio in via Lazio n.10 e dell'annesso cortile comune tra le vie Sicilia e Sardegna,

accertato l'uso illegittimo del predetto cortile, abusivamente adibito a posteggio di auto, previo attraversamento dei marciapiedi, senza che il Comune abbia sinora provveduto a contestare tale infrazione ai responsabili;

DIFFIDA il Comune di Brindisi dal procedere al rilascio di autorizzazione per l'accesso di autovetture nel cortile in parola;

INVITA il Comune di Brindisi a diffidare gli eredi Casolaro ed il sig. Iaia Giuseppe (o per esso il presumibile locatario sig. Cesi Angelo) dall'introdurre autovetture nell'indicato cortile, perchè non autorizzati ad usare i "Passi Carrabili" per i quali non è stata richiesta alcuna concessione nè pagata la relativa tassa da parte dei legittimi proprieta-

Gran. n. *6403*
Diritti e bolli *8030*
In tot. L. *170 APR 1977*

ri del suolo (e quindi, trattandosi di proprietà comune, da parte dello scrivente);

INVITA il Comune di Brindisi ad imporre ai suddetti in ripristino allo stato originario dei marciapiedi di via Sicilia e Sardegna, abusivamente modificati per l'introduzione di auto, o, in mancanza, provvedere a loro spese;

INVITA l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, nella sua qualità di Ente gestore dello stabile, a diffidare gli eredi Casolaro ed il sig. Iaia Giuseppe (o per esso il presumibile locatario Cesi Angelo) dal persistere nel suddetto irregolare uso del cortile comune, ai sensi dell'art.4 -lett.F.e M.- e dell'art.7 -lett.B.- del regolamento inquilinato, tuttora applicabile per mancata costituzione del condominio, o a provvedere come innanzi;

FA RISERVA di svolgere ogni possibile azione a tutela dei propri diritti per le numerose irregolarità commesse dal presumibile locatario dell'abitazione del sig. Iaia Giuseppe nel cortile comune e sulle quali attende ancora le determinazioni del Comune di Brindisi;

CONCEDE al Comune di Brindisi e all'Istituto Autonomo Case Popolari giorni 10 (dieci) perchè provve

UFFICIO UNICO NOTIFICHE TRIBUNALE DI BRINDISI

L'anno 197 il giorno del mese di

in Brindisi;

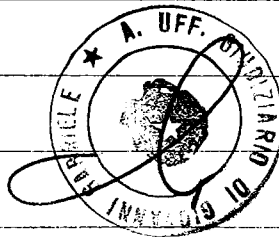
- 24 APR 1971

Sulla istanza

nella qualità di cui in atti;

Io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio
Unico Notifiche su indicato, ove risiedo;Per ogni effetto di legge certifico di avere notificato l'atto su
riportato all' Istituto Auto nuovo base

Popolare a mare - Due Segretari
Luigi Gibilini - in
ON 140 -



dano a quanto innanzi;

FA PRESENTE ai suddetti Enti che della eventuale mancata adozione degli indicati provvedimenti sarà costretto dare notizia all'Autorità Giudiziaria perchè accerti se in tali omissioni possa configurarsi un reato di omissione di atti d'ufficio.

Brindisi, 18 aprile 1977

Arnaldo Nido



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 40 N. 1474)

Prot. N. 3826

li, 6-3 MAG. 1977

RACCOMANDATA A.R.

- Sig. Colucci Francesco

Via-Lazio, -10-----

B R I N D I S I

- Sig. Iaia Giuseppe

Via-Lazio, -10-----

B R I N D I S I

- Eredi Casolaro Biagio

Via-Lazio, -10-----

B R I N D I S I

e, P; c;

- Sig. Arnaldo Guido

Via-Lazio, -10-----

B R I N D I S I

- Sig. Sindaco di-----

B R I N D I S I

OGGETTO: Uso irregolare cortile comune sito tra Via Sicilia e
Via Sardegna - Diffida.=

Risulta a questo Istituto, in seguito a diffida presentata dal Sig. Arnaldo Guido, al quale la presente è diretta per conoscenza, che le SS.VV. adibiscono il cortile comune di cui all'oggetto ad un uso irregolare, e più precisamente a posteggio auto.-

Poichè ciò contrasta con l'uso originario del detto cortile, indicato nella piantina planimetrica (Allegato A contratto), allegata al contratto di cessione in proprietà dell'alloggio a suo tempo stipulato, come "Cortile comune", si diffidano le SS.VV. a voler ripristinare lo stato dei luoghi ed a persistere nel suddetto irregolare uso del cortile.=

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
(Dr. Raffaele Fischetto)

GR/St.

BRINDISI - 6 AGO. 1975

INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

Al Sig. GIUSEPPE Arnaldo

Via Lazio 10 pal. 6

BRINDISI

Prot. n. 7734/73

Rep. 48

e p.c. All'Istituto Autonomo per
le Case Popolari

BRINDISI

OGGETTO: Riscatto alloggi popolari ed economici costruiti con
fondi dello Stato - Determinazione prezzo di vendita
pari al valore venale.

Con Circolare n° 45803 del 28/11/1969 e successiva
n° 364/46484, datata 4/1/1972, il Ministero delle Finanze ha
diramato le istruzioni per l'applicazione dell'art. 14 della
Legge 27/4/1962 n° 231 e dell'art. 6 del D.P.R. 19/1/1959 n.2
in ordine ai contratti di riscatto degli alloggi popolari ed
economici, costruiti a totale carico o con contributo dello
Stato, già perfezionati o in corso di perfezionamento.

Con dette circolari viene precisato che occorre prov-
vedere alla stesura di atti aggiuntivi ai fini della modifica-
del prezzo di cessione, sulla base del valore venale di cui al
citato art. 6 del D.P.R. n° 2.

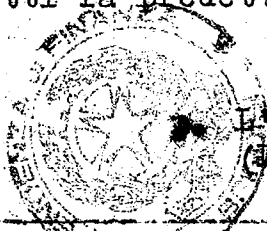
Poichè a tutt'oggi la competente Commissione Provin-
ciale, a suo tempo interessata dalla scrivente tramite l'I.A.C.P.
di Brindisi non ha ancora deliberato il nuovo valore venale da
attribuire quale prezzo di riscatto, all'appartamento economico-
popolare occupato dalla S.V., questa Intendenza, in ottemperanza
alle istruzioni contenute nelle menzionate circolari,

N O T I F I C A

formalmente alla S.V. medesima quanto sopra, a tutti gli effet-
ti di legge ed in particolare ai fini di interrompere il cor-
so della prescrizione decennale, sia sul diritto a richiedere
(nella misura che sarà determinata dal menzionato Organo Colle-
giale) il pagamento dell'eventuale differenza sul prezzo di ces-
sione dell'alloggio di cui all'atto per Notar Dr. Vincenzo

La sentenza in data 1/1/1966 approvata il 13.1.1966.

e sia per esercitare, in via giudiziale l'azione di annullamen-
to dell'atto stesso qualora la S.V. si rifiuterà di corrispondere
nei termini e modi prescritti la predetta differenza di prezzo.



L'INTENDENTE REGG. (Dr. O.V. CAVALLO)

L'INTENDENTE P.S. (Dr. G. BONA)

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentosettanta....., addì.....
del mese di, in Comune di,
Via, io sottoscritto ho notificato il
presente atto al consegnandone
copia nel suo domicilio a mani di

IL Notificatore

12902

21 DIC. 1982

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. GUIDO ARNALDO Comune BRINDISI
 Quartiere COMMENDA Via LAZIO
 Civ. 40 Pal. 9 Scala UNICA Piano 10 int. 3 Van. ut. 3
 Legge di finanziamento 10.4.1947 n.261 S.T. Anno di ultimazione 1950

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 7046 EX 2254 Fg. map
 pa 54 Partic. 797 suB. 3 Cat. 4/3 Cl. 2 Rend. ca. 5
 Rendita f. 1975

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 98,14 Balconi mq. 4,55 Cantina o box mq. Area scop.
 esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
 Con.cat.mq. Rendita f.

CONFINANTI ALLOGGIO

NORD VIA LAZIO
SUD CORTILE COMUNE
EST VANO SCALA - ALLOGGIO INT. 4
OVEST VIA SARDEGNA

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE COMUNI VANO SCALA - TERRAZZO - CORTILE

PARTI ED AREE CONSORTILI

IL COORDINATORE
 Servizio Risanamento - Patrimonio
 (Geom. Vito Savino)



IL COORDINATORE GENERALE
 (Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. _____

Brindisi, li

-All'UFFICIO TECNICO ERARIALE

e.p.c. All'INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 10.4.47 n.261 S.T.in BRINDISI rione COMMENDA
Via LAZIO 2240 Pal. C Senza Tetto scala UNICA piano
1° int. 3 Sig. C. DO ARNALDO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 753/977

Brindisi, li 15.4.1983

- All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

- All'INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione del
lo immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi,
ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457, Pal. C, Senza Tetto.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 9.900.000 (Novemilioni-)
quattrocentomila) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=
Per copie conforme



INGEGNERE CAPO

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Antonio LONCO)

29.4.1983



INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

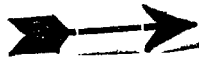
Prot.n. 5260/83 Rep.4°

Brindisi, li 1 FEB. 1984

Al Sig. GUIDO Arnaldo

via Lazio, 10, Pal. 6

BRINDISI



e, p.c. All' I. A. C. P.

BRINDISI

OGGETTO: Riscatto alloggi popolari ed economici costruiti con fondi dello Stato. Determinazione prezzo di vendita pari al valore venale.

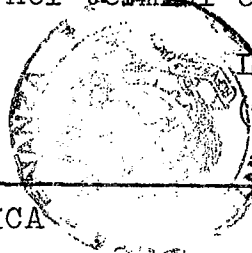
^ ^ ^ ^

Di seguito all'avviso notificatole il 6.9.1975 col quale si preannunziava la stesura degli atti aggiuntivi ai fini della rettifica, in integrazione, del prezzo di cessione degli alloggi costruiti col contributo dello Stato, sulla base del valore venale di cui all'art. 6 del D.P.R. 19.1.59, n. 2 e poichè a tutt'oggi il competente Ufficio Tecnico, interessato dalla scrivente e dall'I.A.C.P., non ha ancora stabilito l'effettivo valore venale da attribuire, alla data di deliberazione del riscatto, quale corrispettivo prezzo, all'appartamento economico popolare occupato dalla S.V., questa Intendenza, in ottemperanza alle istruzioni contenute nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 45803 del 28.11.69, n. 365/46484 del 4.1.1972 e successive;

NOTIFICA

formalmente alla S.V. medesima quanto sopra, a tutti gli effetti di legge ed in particolare ai fini di interrompere il corso della prescrizione decennale, sia sul diritto a richiedere (nella misura che sarà determinata dal menzionato Organo) il pagamento dell'eventuale differenza sul prezzo di cessione dell'alloggio di cui all'atto per Notar Vincenzo Loiacono in data 1.1.1956 e approvato il 13.1.1956, e sia per esercitare, in via giudiziale, l'azione di annullamento dell'atto stesso qualora la S.V. si rifiuterà di corrispondere nei termini e modi prescritti la predetta differenza di prezzo.

Lm



L'INTENDENTE

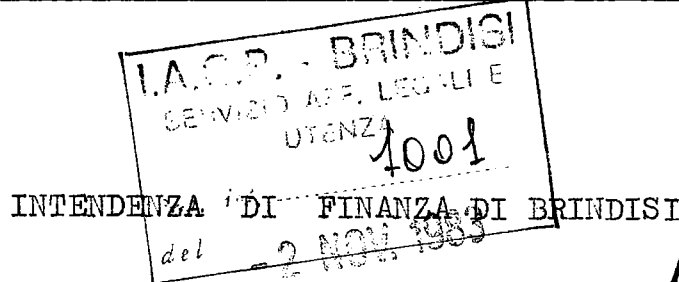
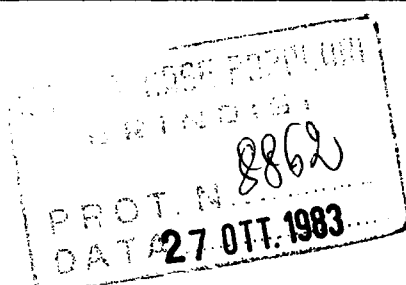
(Elio IZZO)

RELATA DI NOTIFICA

L'anno millenovecentoottanta _____, addì _____ del mese di _____,
in Comune di _____ Via _____,
io sottoscritto ho notificato il presente atto al _____
consegnandone copia nel suo domicilio a mani di _____.

Firma del consegnatario

Il Messo Notificatore



Brindisi, 25 OTT. 1983

Prot.n. 5160/83 Rep.4°

Risposta a nota n. 753/977

del 15.4.83

All'U.T.E.

BRINDISI

All'I.A.C.P.

BRINDISI

Oggetto: D.L.C.P.S. n.261 del 10.4.1947.Scheda n. 152 ~~151~~ Brindisi.

Via Lazio, n. 10. Palazzina G. Case per
i senza tetto. Scala unica, int. 3. Assegnatario
GUIDO Arnaldo.

RACCOMANDATA Urgente

Con la consultazione sopradistinta, diretta all'I.A.C.P. ed alla scrivente, codesto Ufficio ha stimato, ai fini del riscatto, ai sensi dell'art.28 della Legge 8.8.1977, n.513 e dell'art.52 della Legge 5.8.1978, n.457, in £ 9.900.000 il valore dell'alloggio in oggetto.

In proposito si fa presente che detta valutazione non può essere presa in considerazione per il riscatto in quanto l'alloggio in argomento soggiace, ai fini valutativi, alle istruzioni impartite dalla Direzione Generale del Demanio con la circolare n.40782/4 in data 11.4.83 costà trasmessa in allegato alla intendentizia n.5026 del 9.5.83.

Per detto alloggio, infatti, l'atto di riscatto risulta già perfezionato in data 3.1.1966 con scrittura per notar Lolacano registrata a Brindisi il 17.1.1966 al n. 589.

Tuttavia, poichè in tale atto il prezzo di riscatto risulta erroneamente determinato in base al costo di costruzione dell'alloggio, occorre ora procedere al recupero della differenza da determinarsi con i criteri richiamati con la intendentizia sopracitata.

Si prega, pertanto, di voler provvedere in merito con la urgenza imposta dalla imminente scadenza dei termini di legge per la salvaguardia dei diritti dell'Amministrazione.

Im



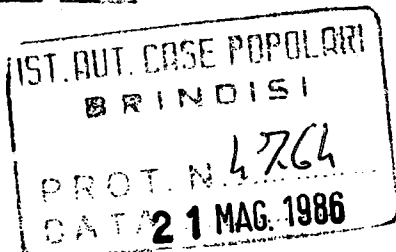


INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

Prot. 8824/86 / Rep. IV

Brindisi 19 MAG 1986



ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI → BRINDISI

ALLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO
STATO BRINDISI

OGGETTO: Case per i senza tetto - Legge n. 261- Scheda n. 152

Via LAZIO 10 Scala A Int. 3 Palazzina G

Assegnatario sig. GUIDO ARNALDO

Raccomandata all. 1

Per la conservazione agli atti di codesto Ufficio, si trasmette il decreto intendentizio n. 8824/86 del 9.5.1986 -repertorio 24/86 recante la presa d'atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'assegnatario del prezzo integrativo di riscatto dell'alloggio in oggetto, costruito con i fondi dello Stato e la attestazione della definitiva quietanza liberatoria.

Per la Ragioneria in indirizzo si prende riserva di trasmettere, non appena in grado, provvedimento di annullamento totale o di riduzione del valore inventariale della relativa scheda descrittiva.

lm



L'INTENDENTE

(E. IZZO)



INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

Prot. N. 8824/86

Repertorio 24/86

C.F. DEMANIO - 80193210582 -

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- Premesso che con atto per notar VINCENZO LOIACONO n. 4207 Repertorio n. 75865 in data 3.1.1966, approvato e reso esecutivo con decreto dell'Intendenza di Finanza di Brindisi n. 13528 in data 13.1.1966 registrato a Brindisi il 17.1.1966 al n. 589 mod. II e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di LECCE il 20.1.1966 al n. 3329 d'ordine e n. 3148 particolare, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha ceduto in riscatto all'avente diritto, Sig. GUIDO ARNALDO nato a LECCE il 17.12.1925, l'alloggio costruito a totale carico dello Stato ai sensi della legge D.L.C.P.S. 10.4.1947 n. 282 compreso nello stabile sito nel Comune di Brindisi palazzina G, sito in Via Lazio al civico 10 ed ubicato al piano I con ingresso dalla scala A interno 3, composto di vani utili TRE ed accessori DUE;
- Ritenuto che il prezzo di riscatto di tale alloggio venne in tale atto determinato erroneamente in L. 699.882 ossia nella misura del 50% del costo di costruzione dell'alloggio, previsto, giusta l'art. 14 della legge n. 231 del 27.4.1962, soltanto per il riscatto degli alloggi destinati per le categorie meno abbienti;
- Accertato che nel caso di specie il valore del riscatto va determinato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 2 del 17.1.1959, modificato e integrato dagli artt. 4 e 6 della richiamata legge n. 231/62, in base al valore venale dell'alloggio e con le riduzioni del 30% e dello 0,25%;
- Vista la circolare n. 40782/IV dell'11.4.1983 con la quale la Direzione Generale del Demanio, su conforme parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, fissa i criteri e le modalità per conseguire la sistemazione in sanatoria del negozio mediante il recupero della differenza di prezzo e la emissione di un successivo provvedi



INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

- 2 -

mento liberatorio;

- Vista la consultazione n. 2182/1368 in data 11.5.1985 con la quale l'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi fissa, alla data stabilita dall'art.4 della legge 231/59, il valore venale dell'alloggio succitato al netto delle migliorie apportate, in £. 3.760.000;
- Visto il provvedimento n. 8465 in data 29.5.1985 col quale l'Intendenza di Finanza di Brindisi, sulla base del valore fissato dall'U.T.E., stabilisce in £. 1.899.000 (unmilioneottocentovantanoemila) il residuo prezzo da far corrispondere all'assegnatario, al netto delle somme già versate in forza dell'atto di riscatto succitato e delle riduzioni consentite pari allo 0,25% per ogni anno di occupazione dell'alloggio, riferito al periodo antecedente alla richiamata stipula, e del 30% sul valore venale;
- Ritenuto che a seguito di tale provvedimento notificato al Sig. GUIDO Arnaldo il 9.8.1985, la controparte in data 24.9.85 ^{6.2.86} ha versato presso le Casse dell'Ufficio del Registro di Brindisi ^{complessiva} la somma di £. 1.899.000 che è stata introitata al Capitolo 4003 Capo VII delle entrate del corrente esercizio finanziario, giusta bolletta mod. 2/SAC n. 85008632 e ~~n. 86001214 del;~~ 24.9.1985 e 8.2.1986;
- Considerato che con tale versamento risulta sanato ogni vizio inerente il prezzo richiamato nell'atto di riscatto registrato a Brindisi col n. 589 del 17.1.1966 e che pertanto null'altro risulta in merito dovuto dal menzionato assegnatario, giusta anche attestazione rilasciata in data prot. dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi;

D E C R E T A

l'atto per notar VINCENZO LOIACONO n. 75865 in data 3.1.1966, recante il riscatto a favore del Sig. GUIDO ARNALDO dell'alloggio sito in BRINDISI alla palazzina 6 sita in Via BAZIO al civico 10 scala A interno 3



INTENDENZA DI FINANZA

BRINDISI

- 3 -

di vani tre e accessori due per il prezzo di £. 699.882 già corrisposte, in considerazione dell'avvenuto versamento del successivo importo aggiuntivo di £. 1.899.000 di cui alla quietanza n. 85008632 e 86001214 in data 24.9.85 e 8.2.1986 dell'Ufficio del Registro di Brindisi, viene col presente decreto di sanatoria definitivamente approvato e reso esecutivo, con ampia e finale quietanza liberatoria nei confronti del menzionato assegnatario e suoi aventi causa.

Il presente provvedimento che sostituisce e integra a tutti gli effetti il precedente Decreto Intendentizio n. 13528 in data 13.1.1966, sarà sottoposto alle prescritte formalità di registrazione e verrà annotato a margine della trascrizione sopracitata presso la Conservatoria dei RR.II. di LECCE con onere ad esclusivo carico dell'assegnatario.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa per opportuna conoscenza alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi.-

BRINDISI, - 9 MAG. 1986



L'INTENDENTE

(izzo)